

REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 46,95 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° novembre 1987 al 30 aprile 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie), i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.